

dentro, dalla Saa dei Sassi e dall'Oro della Fraccia a basso e dalla strada in su, nè pur nel territorio di rovina, cioè dall'Oro delle Castagne in dentro, e dall'Oro della Cresta in fuori, da Dreuza in giù e da Cattagna in su, nè pur nel territorio della Blanca e delli Segovi, cioè sino all'Astallo. Riservati i brincioli e le frasche delle grate. E quelli che contrafaranno diano e paghino a detto comune per pena e bando soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona et volta e qualsivoglia pianta, e qualsivoglia degno di fede possa accusare.

15. - DI NON METTERE CORAMI NEL RIALE DI VARZO.

Item hanno ordinato che qualunque persona, di qualunque loco sia, non metta, nè debba mettere i corami da lavare e mollicare nel riale di Varzo dal molino di Sezalo in su; nella fontana del luogo della Fontana dal fondo della Villa della Fontana in su, nè tanto poco nella roggia che passa per la villa di Bertonio in su. E quello che contrafarà dia e paghi a detto comune per pena e bando soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona, per qualsivoglia corame e qualsivoglia volta, e qualsivoglia degno di fede possa accusare. E similmente nella fonte di Cattagna senza licenza delli consoli.

16. - DEL MODO DI PIGNORARE LE BESTIE.

Item hanno ordinato che per qualsivoglia porco ferrato paghi al comune, quello del quale sarà, per pena e bando soldi sei imperiali, e se sarà senza ferro dodici soldi, se si ritroverà nei luoghi tensati. E per qualsivoglia capra che si ritroverà in guasto soldi dodici imperiali. E per qualsivoglia altra bestia che si ritroverà nelli luoghi tensati senza custodia soldi duoi imperiali. Salvo nelli monti tensati ed in tutto il tempo dell'anno le bestie che si ritroveranno nel seminato paghino per qualsivoglia volta e bestia soldi cinque imperiali. E per qualsivoglia capra che si ritroverà nelle selve e nelle vigne in tutto il tempo dell'anno paghino soldi cinque imperiali per qualsivoglia volta. Salvo se si menassero le capre di loco in loco.

17. - DI NON FARE FOSSE NELLA STRADA E DI NON STENDERE
ALCUNA COSA SUL TETTO DELLA SOSTA DEL COMUNE.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che faccia alcuna fossa nella strada dalle fontanelle sino al ponte della Rotta, nè metta, nè stenda alcuna cosa sopra il tetto della Sosta di detto comune. E questo sotto la pena da dare a detto comune soldi cinque per qualsivoglia persona, e qualsivoglia volta. E qualsivoglia degno di fede possa accusare.

18. - DI NON STARE NEL CORTO DI ALDROZO.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che debba star, nè abitar con alcune bestie da S. Giovanni Battista sino a S. Bartolomeo prossimo futuro nel corto di Aldrozo. E questo sotto pena di pagare a detto comune soldi cinque per qualsivoglia giorno, notte e bestia.

19. - DELLE COERENZE DOPO S. BARTOLOMEO.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona, di qualsivoglia loco sia, che debba venire dal Bucco di Selvapiana in fora e dalle pianezze di Colterio sino alla festa di S. Maria di Settembre con le sue bestie: nè venire, nè pascolare sopra la Cappella di Pellia, dal principio della rovina di Astarzolo, dalle pianezze di Proso, dal principio delle pianezze di Callandra, dalla strada dell'Oropiano, dalla clausura della Presa, dalle Mere a basso, sino a otto giorni dopo S. Maria di Settembre. E nella Cogna e Gebbo, dalla valle Ferixaga in qua, e dal prato di Bocalerio a basso, e dalla roggia di Sugio, e dalla roggia di Calentigano a basso, e nel Lussago, si come è stata antica consuetudine, siano tensati sino a S. Michele prossimo a venire, ogni tempo sino in perpetuo. E nell'Ovigo otto giorni dopo S. Maria di settembre debbano stare con le bestie dal Riale in dentro e dal Sasso di Selvanegra e dal Bùseno di Bordone in su, e dalla strada di Creda a basso, sia tensato sino alla festa di tutti i Santi. E quello che contrafarà dia e paghi per pena e bando soldi cinque imperiali a detto comune per qualsivoglia giorno, notte e bestia.

20. - DELLI MOLINARI.

Item hanno ordinato che non vi sia alcun molinaro che debba pigliar per mottura di panico e milio se non un cazolo per qualsivoglia staio, sotto pena da pagare al comune soldi cinque imp. per qualsivoglia volta.

21. - DELLI MONTI TENSATI.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che debba entrare, nè pascolare alcune bestie dopo che sarà fatta la grida nelli infrascritti monti: cioè in Nembro, in Selvapiana, dalla chiusura della presa in dentro sin dove arriva la chiusura, sino nel fiume della Cairasca, dalla valle Prigenasca, nè in Soligio, nè Stariollo, nè in Pella, dalle pianezze di Pella in su e dal principio della rovina di Stariollo in su, e dall'Oro di Pella in fora, nè star nè abitar, nè pascolar nelli infrascritti monti, fra le infrascritte coerenze sino alli termini opportuni, come a basso si contiene, con alcune bestie. Cioè in Mogaro, in Colterio, cioè dopo che le bestie siano state condotte nelle alpi sino alle calende di agosto in Soli, in Stariollo ed in Pella sino a S. Quirico. In Nembro e in Selvapiana sino al medesimo termine, ed in Logueno, cioè dal Croppo della Rassiga in su, dal Sasso di Stella in fora, e da Valgasia in dentro, e dal Scagnello in su, nè pur descendano dagli alpi da Valpaga in dentro, nè di alcun giorno. E quello che contrafarà dia e paghi a detto comune per pena e condanna soldi cinque imperiali, per qualsivoglia giorno, notte e truppa di bestie.

22. - DELLI IOLLI E AGNELLI.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che debba fare truppa di agnelli per scaricar dall'alpi, e questo sotto pena di pagare a detto comune soldi cinque imperiali per qualsivoglia giorno, notte e truppa di agnelli. E che li jolli e jolle da S. Giovanni Battista avanti si pignorino, se si ritroveranno in guasto, e paghino la pena di soldi doi per caduna volta.

23. - DELLE BESTIE QUANTO ALLI PRATI.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona di detta valle che debba tenere al prato se non due vacche da latte e dieci capre, sotto pena da pagare a detto comune soldi cinque imperiali per qualsivoglia bestia, giorno e notte.

24. - DELLI PEGNI DA RIPONER NELLA CANEVA DEL COMUNE.

Item hanno ordinato che tutti i pegni e tutte le altre utilità si riponino e debbano reponersi alla caneva del comune di detta valle e si convertano in utilità di detto comune. E che li consoli di detta valle nel principio del loro ufficio e credenza siano obbligati e debbano costituire un caneparo, il quale governi legalmente li beni ed utilità di detto comune. E il notaro di detto comune sia obbligato e debba mandare il fante del comune suddetto a quelle persone le quali siano obbligate verso detto comune tanto per pegni, quanto per altre cose, di modo che portino e diano tutte quelle cose che sono obbligate verso detto comune al caneparo di detto comune. E se vi sarà alcuna persona che non vorrà portare o dar i pegni e tutte le altre cose che son obbligati a detto caneparo, che il fante sia obbligato a commettere a detti consoli di detta valle che vadano a far pegno a quelle persone. E se detti consoli non andassero a far pegno a detta persona, che li medesimi consoli siano obbligati a quella medesima pena alla quale erano tenuti quelli che si dovevano pignorare. Alla quale pena non siano tenuti detti consoli, se detto fante non avrà denunziato, ma sia tenuto a quella pena solamente il fante suddetto, ed i debitori di detto comune per qualsivoglia causa e quelli che non porteranno i pegni a detto caneparo, si debbano pignorare a sue spese.

25. - DI QUELLI CHE PROIBISCONO I PEGNI.

Item hanno ordinato che se vi sarà alcuna persona che proibisca i pegni ai consoli di detto comune, dia e paghi lire tre imperiali a detto comune per qualsivoglia volta. E che incontinenti, dopo la proibizione delli pegni, i credenzieri di detta valle, chiamati prima dalli consoli, siano

obbligati e debbano andare con detti consoli a pignorare quello che aveva proibito il pegno. E quello che avrà proibito il pegno, come sopra, per pena e condanna dia e paghi a qualsivoglia credenziero che sarà stato a pignorare quel tale, soldi cinque imp. oltre le dette lire tre imperiali. E ogni volta che detti credenzieri fossero chiamati dalli consoli di andar con loro a pignorare alcuni inibitori di pegni e che ricusassero, che in tale caso qualunque di detti credenzieri che ricusi, come sopra, dia e paghi per pena a detto comune soldi cinque imperiali, per qualsivoglia volta. E che li detti consoli e credenzieri possano, se così loro piacerà, mediante il loro giuramento, pignorare detta valle. Ed i consoli di detta valle possano mettere campari privati e manifesti a loro volere.

26. - DI PIGNORARE I FORESTIERI.

Item hanno ordinato che niuna persona che non sia vicina in detta valle debba pascolare con alcune bestie sopra il territorio di detta valle. E quello che contrafarà dia e paghi a detto comune per pena soldi cinque imperiali per qualsivoglia volta e truppa di bestie. Nè tagliare, nè raccogliere legna sopra detto territorio sotto pena di soldi venti imperiali per qualsivoglia pianta e persona. E qualunque degno di fede possa accusare.

27. - DI NON CONDURRE LE BESTIE SE NON PER LE STRADE.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che conduca o debba condurre alcune bestie dal Vallese, nè da altre parti se non per la strada mercantesca per il territorio di detta valle. E questo sotto pena di pagare a detto comune cinque soldi imperiali per qualsivoglia bestia e qualsivoglia volta. E qualunque degno di fede possa accusare.

28. - DI NON LEVAR VIA L'ACQUA.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che possa, nè debba levar via l'acqua dal riale di Varzo di modo che non possa arrivare, nè venire detta acqua sino alli cascali di Riva. Nè tampoco l'acqua della Blanca per modo che non possa venire, nè arrivare detta acqua sino ad Alneda, alla strada Francesca. E quello che contrafarà dia e paghi per pena e bando a detto comune soldi cinque imperiali per ogni volta.

29. - DI SANTIFICAR LE FESTE.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che ardisca, nè presuma di lavorare in Divedro nelli giorni, ovvero nelle feste di S. Maria Vergine, delli dodici Apostoli, del Beato S. Giorgio martire, e di tutti i santi e sante comandate da santa Chiesa cattolica. E quello che contrafarà dia e paghi per pena e bando a detto comune soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona e per qualsivoglia volta. E qualsivoglia degno di fede possa accusare.

30. - DI RACCOGLIERE LE TAGLIE.

Item hanno ordinato che i canevari di detta valle siano obbligati e debbano raccogliere tutte le taglie imposte in detto comune a ragione di lire sei imperiali per qualsivoglia lira per loro fatica.

31. - DI NON CONCEDERE UTILITA' AI FORASTIERI.

Item hanno ordinato che alcuna donna di detta valle di Divedro, di qualsivoglia stato e condizione sia, maritata ovvero che per l'avvenire si mariterà fuori delli confini di detta valle con alcuna persona che abiti detta valle, ovvero fuori di quella, per ragione di eredità e di successione delle donne, cioè tanto delle madri come delle mogli, non abbia, nè possa avere, nè debba in alcun modo godere la partita delle balle che si fanno in detta valle di Divedro, nè qualsivoglia altra utilità degli alpi, nè della strada, nè spettanze e pertinenze a detto comune ed università, tanto per rispetto della persona e vicinanza. Nè alli suddetti doni ed utilità, nè ad alcuna di loro per l'avvenire sia ammessa per alcuna ragione con li vicini e uomini in detta valle di Divedro abitanti. E quello che contrafarà come forestiero sia incorso nella pena.

32. - DI NON POTER FABBRICARE IN DETTO TERRITORIO.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona, di qualunque loco sia, che dalli anni M.C.C.C.XXIII in avanti ardisca, nè presuma levar alcuna presa fra i confini di detta valle, sopra il territorio di detto comune, nè edificare, nè far fabbricare sopra detto territorio, ovvero tener (cintare) dentro alcuna cosa di detto territorio, nè occupare ovvero deviare alcuna strada ovvero qualche passaggio sopra detto territorio in detta valle. E quello che contrafarà dia e paghi per pena e condanna lire dieci imperiali. La metà della quale pena sia della Corte di Mattarella e l'altra dell'accusatore. E qualsivoglia degno di fede possa accusare. E li consoli e credenzieri suddetti siano tenuti e debbano incontinenti ridurre nel primo stato tutto ciò che sia stato preso, circondato, fabbricato e occupato sopra detto territorio e tutto quello che sarà fatto contro il tenore di detto statuto, sotto pena del debito giuramento.

33. - DELLE PENE DELLI PARTITORI DELLE BALLE.

Item hanno ordinato che tutti i partitori della Sosta delle balle e le partite della valle di Divedro, che di presente sono e che saranno per l'avvenire, siano obbligati e debbano dare buona sigurtà nelle mani delli consoli e credenzieri del comune di detta valle di Divedro, di pagar tutto quello che dovevano pagare in occasione del fitto ed incanto di detta sosta, della partita delle balle, e responsabili e governanti in detta sosta, le mercanzie e balle che passano per detta valle di Divedro, conforme ai patti e le consuetudini e imposte da detti consoli e credenzieri di detta valle. E tutte queste cose a voler di detti consoli e credenzieri di detta valle e di quelli che avranno esercitato tale ufficio. E che gli detti partitori che sono di presente e che saranno per l'avvenire siano obbligati e debbano fare e rendere conto delle balle e delle partite suddette nelle mani del canevaro di detto comune, ovvero di quello che avranno eletto li detti consoli e credenzieri di detto comune, ogni volta che detto canevaro, o quello che sarà eletto, interpellerà i partitori, come di sopra. E non ardiscano, nè presumano di venire o fare alcuna cosa contro gli statuti e ordini del comune e delli vetturali di detta valle di Divedro, che spettano a detta partita, nè locare, nè defraudare alcuna balla, ossia mercanzia, se non quando toccherà per la sua volta e rota. E che li detti partitori non possano nè debbano condurre nè far condurre alcuna balla, ossia mercanzia a loro locata da alcuna persona o per alcun altro, se non quando loro occorrerà per la loro volta e ruota, come sopra. E quello che farà contro le suddette cose, o qualcuna di esse, cada, il detto partitore, dall'investitura e dalla ragione dell'investitura di detta sosta e delle balle predette. E che li consoli e credenzieri di detta valle siano obbligati e debbano eleggere e mettere, sotto pena del giuramento dovuto, un altro partitore, o più, secondo che parrà più espediente, il quale governi detta sosta e partite delle balle. I quali diano al partitore che sarà entrato in detta sosta e partita delle balle, per qualunque balla che si conduca in fuori lire imperiali sette, e per qualsivoglia che si conduca in dentro lire sei imperiali. E oltre le dette cose, quello che contrafarà in qualcuna delle dette cose dia e paghi per pena e bando, per qualsivoglia partitore e per qualsivoglia volta lire dieci imperiali. Della quale pena la terza parte sia della Corte di Mattarella, l'altra di detto comune e l'altra dell'accusatore. E qualsivoglia degno di fede possa accusare. E quello che sarà stato partitore sia obbligato e debba fare il deppsito delle lire dieci imperiali nelle mani del suddetto canevaro prima che gli sia investita detta sosta e partita delle balle dalli detti consoli e credenzieri. E ad ogni modo il partitore che l'avrà incantata sia tenuto al pagamento del fitto dell'incantata sosta.

34. - DELLA PARTE CHE SI DEVE DARE AI CAMPARI DEL COMUNE.

Item hanno ordinato che i campari di detto comune e gli accusatori di quelli che fanno contro li detti Statuti e ordini di detto comune guadagnino la terza parte di tutte le pene e condanne che si contengono in detti statuti e ordini.

35. - QUI COMINCIANO LI STATUTI DELLE BALLE CHE DEBBONO PAGARE.

Item hanno ordinato che niun cavallante della valle di Divedro possa, nè debba levare, portare, nè condurre alcuna balla, ovvero mercanzia in dentro, ovvero in fora se non per il peso

e partita e con licenza delli partitori, la quale (s'intende mercanzia) sia limitata fuori dai confini dell'Ossola, dal sasso di S. Marco in fora e da Latinasca in dentro. E quello che contrafarà dia e paghi per pena e bando per qualsivoglia persona e qualsivoglia volta soldi doi imperiali e perda la sua prossima volta, in dentro se è in dentro, in fuori se è in fuori. Riservato però se il mercante è uomo che conduca mercanzia nell'Ossola, chè in tal caso il cavallante non sia tenuto alla detta pena. Della quale pena, la pecuniaria sia delli partitori, e la pena della volta delle balle sia delli detti cavallanti di detta valle di Divedro.

36. - DI CHE SI DEVE PAGARE PER RAGIONE DELLA SOSTA E DI QUALI PER RAGIONE DELLA PARTITA.

Item hanno ordinato che tutta la mercanzia che sarà pronta nell'Ossola da mercanti che abitano fuori delli confini dell'Ossola debba andare e vada per partita e peso eccetto le vittovaglie. E quello che condurrà dette cose contro la forma di detto statuto, dia e paghi detta pena. Eccettuate le cose che nascono e che si fanno nell'Ossola.

37. - DI NON PERDERE LA VOLTA DELLE BALLE IN DENTRO.

Item hanno ordinato che niun cavallante debba perdere la sua volta delle balle che si conducono in dentro, se potrà in quel giorno consegnare alla sosta del comune quelle balle o mercanzia e che sarà stato denunciato (credo voglia dire: preavvisato, avvertito) il giorno avanti che debba portare essa balla o mercanzia. E quello che non consegnerà alla sosta del comune in quel giorno, perda la sua volta in dentro e il mercante possa per l'avvenire farla condurre a spese di quello che doveva condurre detta balla.

38. - DEL MODO DI ACCOMODARE LA STRADA.

Item hanno ordinato che ogni cavallante sia obbligato e debba andar ad accomodare la strada conforme sarà unitamente ordinato e stabilito dalli consoli, partitori e cavallanti, ovvero dalla maggior parte di loro. E per quello che non concorrerà a tal fatica, che il partitore possa e debba pigliar un buon lavoratore o più, a spese di quel tale che non vorrà intervenire. E che il detto cavallante debba pagare al lavoratore, ovvero al partitore la sua fatica. E se non vorrà pagarlo, non possa avere alcuna balla o mercanzia da portare sotto la detta pena, e che il partitore possa e debba discacciar detto cavallante.

39. - DELLE ORE CHE SI DEVONO CARICAR LE BALLE.

Item hanno ordinato che ogni cavallante sia obbligato e debba venire a pigliare e condurre la sua balla e mercanzia per la volta in fuori all'ora di terza. E chi non sarà venuto o tarderà più dell'ora di terza a levare e condurre la sua balla perda la sua volta in quel giorno. E quello, o quelli, ai quali sarà denunciato (cioè avvertito) dal partitore, ovvero da altro suo messo, ovvero sapranno o avranno sentito a dire il giorno avanti, che lui, o suoi vicini, debban condurre alcune balle, dall'ora di terza innanzi non siano tenuti a condurre ovvero levare tali balle o mercanzie, se non sarà di propria volontà. Salvo però se un mercante restasse in porto per una balla e che quello conduca altre balle. E questo s'intende solamente delli cavallanti di Divedro.

40. - DI NON LASCIAR BALLE IN ALCUNE PARTI.

Item hanno ordinato che se qualche cavallante lascerà alcune balle, ovvero mercanzie nella valle di Rodano, ovvero in altre parti, che il partitore debba locare e far condurre essa balla o mercanzia subito a spese di esso cavallante che avrà riposta o lasciata detta balla o balle sulla strada, ovvero in altre parti, e perda le due altre prime volte delle balle, una in dentro e l'altra in fuori. Che anzi detti cavallanti non debbano avere alcuna balla per alcun modo, sino a che avranno restituite tutte le spese e le vetture (il porto) ai partitori, ovvero a quello che avrà condotto tale balla, se non sarà stato legittimamente impedito. E se i mercanti avranno pagato detta vettura, che il partitore debba pagare i mercanti predetti a spese delli medesimi cavallanti. E oltre alle cose dette, i cavallanti suddetti, che lasciano le balle o mercanzie come sopra, siano

obbligati alla restituzione del danno e dell'interesse verso i mercanti. E di più alla pena di soldi sessanta imperiali.

41. - DI NON LASCIAR LE BALLE IN FORA.

Item hanno ordinato che un cavallante che abbia la volta delle balle in dentro per la sua volta, perda la sua volta in fuori se non avrà consegnato essa balla a Briga conforme alle consuetudini della terra.

42. - DELL'ANDARE A BRIGA FUORI TURNO.

La traduzione del capitolo 42 manca. Nel testo latino è di questo tenore:
Parimenti stabilirono che qualunque vetturale possa andare a Briga anche se non è di turno senza perdere balla alcuna.

43. - DEL PESO DELLE BALLE E NUMERO DEI RUBBI.

Item hanno ordinato che qualunque cavallante sia obbligato e debba pigliare, levare e portare la balla o balle o mercanzia dal borgo di Domo in dentro ed in fuori che sia di rubbi più o meno diciotto. Di sopra vadano per due balle. E se si può levare in una balla il partitore non sia tenuto alla restituzione.

44. - DI NON CONDURRE LE BALLE DA FORASTIERI.

Item hanno ordinato che alcun cavallante di qualunque loco sia, non debba portare nè condurre per la valle di Divedro ossia dell'Ossola alcuna balla, ovvero mercanzia, se non è sua propria. E che li portatori possano e debbano farlo discaregare. Salvo però che i mulattieri possano e debbano condurre le balle che conducono, di modo che debbano pagare ai partitori la metà della vettura. E che li medesimi partitori siano tenuti a far condurre metà delle balle da detti mulattieri, conforme al solito.

45. - DI NON PORTARE FAGOTTI.

Item hanno ordinato che alcun cavallante non debba portare, nè levare alcun fagotto se non a peso e partita nè in dentro nè in fuori. Salvo se fosse un fagotto di un mercante che conducesse altre balle, e esso fagotto sia di rubbi diciotto o meno, sotto la medesima pena.

46. - DI CELEBRAR LE FESTE.

Item hanno ordinato che alcun cavallante non debba portare nè levar alcuna balla o mercanzia in giorno di festa, cioè nelli giorni principali di domenica, della B. V. Maria, delli dodici Apostoli, del Beato Giorgio martire, e in tutte le feste comandate da Santa Madre Chiesa cattolica, sotto la detta pena.

47. - DI NON PORTAR BALLE SENZA MERCEDE

Item hanno ordinato che i partitori non possano, nè debbano consegnar alcuna balla, nè mercanzia a cavallanti se non vi sono i denari presenti per pagare i cavallanti subito. Che se detto mercante non avesse denari per pagare, salvo che il cavallante portasse e aspettasse di sua volontà.

48. - DELLI SEGNI DA FARSI SOPRA LE BALLE

Item hanno ordinato che qualunque cavallante faccia e debba fare il suo segno di nero sopra la sua balla o mercanzia avanti che la conduca, sotto la detta pena.

49. - DI NON ELEGGERE ALCUNA BALLA.

Item hanno ordinato che niun cavallante possa, nè debba pigliare, eleggere, nè mettere a parte alcuna balla, nè mercanzia che vada per la partita delle balle in fora. E quello che contrafarà non possa condurre se non quelle soltanto che fanno per i suoi cavalli, e non più, sotto la predetta pena.

50. - DI NON LASCIARE ALCUNE BALLE SENZA LICENZA.

Item hanno ordinato che niun cavallante possa, nè debba lasciare o scaricare alcuna balla o mercanzia in alcuna parte della valle di Divedro, nè dal ponte di Crevola in fuori, fuorchè quelle che vanno in dentro possano portarle sino dove vorranno se avranno licenza dal mercante per pubblica scrittura fatta dal mercante, di modo che il comune non patisca alcun danno. Sotto la detta pena.

51. - DI NON PORTARE FAGOTTI DA CAVALLANTI.

Item hanno ordinato che niun cavallante che sia solito portare le balle in Divedro debba pigliare alcun fagotto di quelli che portano addosso in dentro nè in fora nella strada, nè fuori della strada. Salvo che fosse del cavallante. Sotto la pena detta.

52. - DELLE BALLE DA PORTARE SENZA DENARO.

Item hanno ordinato che se i cavallanti volessero portare e condurre la loro volta delle balle e della mercanzia senza denari, di loro volontà, che i partitori debbano loro consegnarla e lasciare che le portino, non ostante la pena sopra contenuta.

53. - DELLA PRECEDENZA FRA MERCANTI.

Manca nella traduzione. Nel testo è così:

Item stabilirono et ordinarono che se vi fosse un mercante che avesse sei balle o anche meno, possa precedere tutte le altre balle senza indugio. E che il partitore possa imporle a qualunque vetturale, sotto la predetta pena e che quelli sempre possano condurle.

54. - DI NON FARE GRAZIE.

Item hanno ordinato che non vi sia alcun cavallante che porti o debba portare balla alcuna o mercanzia per grazia per qualche persona di qualunque luogo essa sia, ma solamente per la propria persona, sotto la detta pena. E se alcuno domandasse qualche grazia, non si conceda, se non di consiglio della credenza e dei cavallanti.

55. - DI NON DOMANDARE GRAZIE.

Item hanno ordinato che niun cavallante possa, nè debba addimandare grazie per qualche persona, se non di volontà del consiglio e di tutti i cavallanti. E se sarà concessa non valga.

56. - DI FARE CAMBIO.

Item hanno ordinato che qualsivoglia cavallante possa e debba cambiare in fuori e in dentro, in tutte le parti, qualsivoglia balla o mercanzia, in buona fede e che non vi sia frode. Salvo però e riservato che possano locare dal ponte di Crevola in fuori, se vi sarà presente un cavallo per caricare subito. Altrimenti no. E non possano cambiare se le some vanno in una parte (cioè della medesima parte).

57. - DEL GIURAMENTO DA FARSI.

Item hanno ordinato che qualsivoglia cavallante sia obbligato e debba ogni anno dalla Pasqua di maggio giurare sul santo vangelo di Dio, corporalmente toccando le scritture, nelle mani del notaro, cancelliere di detto comune di attendere e osservare tutte le cose che sono contenute in detti statuti, in buona fede, senza frode fare, ed accusare i partitori e qualsivoglia cavallante che facciano contro delli statuti pertinenti alla partita delle balle e di mantenere i partitori nel loro governo e di non contrfare. E questo sotto la detta pena. E se non giurano fra detto termine, perdano la loro volta e partita.

58. - DI NON PIGLIAR BALLE NELLA VALLE.

Item hanno ordinato e stabilito che nessun vetturale debba prendere se non due balle al giorno. sotto la detta pena.

59. - DI NON PIGLIAR BALLE NELLA VALLE.

Item hanno ordinato che nessun cavallante sia obbligato a levare, nè portare dal Borgo di Domo in dentro nè balla, nè mercanzia alcuna che vada per partita da diciotto rubbi in su, se non di sua volontà. Di più paghi il mercante il doppio da diciotto rubbi in su. Salvo che, se qualcuno dei cavallanti non volesse condurre detta balla, in tal caso, possa il mercante farla condurre dando al cavallante un turone, ed esso cavallante non debba perdere la sua volta. E questo si intenda di una balla soltanto per qualunque mercante. E che qualsivoglia mercante che conduca balle o mercanzia per detta valle di Divedro sia obbligato e debba, se così da lui sarà richiesto, giurare sul vangelo di Dio, corporalmente toccando le scritture, nelle mani del notaro o cancelliere di detto comune, di condurre le balle senza frode.

60. - DI NON CONDURRE FERRAMENTI.

Item hanno ordinato che tutte le caldare e loro ferramenti vadano e debban andare per partita e peso, quelle che passano per la valle di Divedro, se saranno comperate, come sopra, e similmente i mercanti siano come sopra si contiene in un certo statuto. E se il vetturale le avrà condotte, dia e paghi la suddetta pena. Salvo le mercanzie proprie degli uomini dell'Ossola.

61. - DI NON TENERE BALLE NELLE CASE.

Item hanno ordinato che non vi sia nè cavallante, nè persona che riceva, nè tenga, nè debba ricevere in qualche parte della casa di abitazione alcuna balla o mercanzia che vada o debba andare per partita, nè di giorno, nè di notte. E questo sotto la pena suddetta. E di più, se controfarà, e ne pervenisse a quello o quelli qualche danno, questo sia computato al medesimo. E anzi sia incorso nella pena di lire cinquanta imperiali da applicare alla Corte di Matterella.

62. - DI NON PORTAR BALLE SE NON DALLI UOMINI
DEL VESCOVO DI NOVARA.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona, di qualunque loco sia, che debba portare, nè vetturare alcuna balla o mercanzia per la valle di Divedro se non sarà del dominio di Novara o diocesi. E a quello che contrafarà, che li partitori della valle di Divedro possano trattene detta balla o mercanzia. Eccetto quelle del Castello, come è stato convenuto.

63. - DI NON PORTAR FAGOTTI DAI PORTATORI SULLE SPALLE.

Item hanno ordinato che non vi sia alcun cavallante della valle di Divedro che debba pigliare alcuna balla o fagotto o mercanzia di alcuni portatori a spalla, in nessuna parte. E questo sotto la detta pena.

64. - DELLA DIVISA DELLE BALLE.

Item hanno ordinato che tutta la mercanzia che passa per la valle di Divedro, in dentro in fora, cioè balle, some e altra mercanzia e cose, tanto dei muli e dei mulattieri come di altri, vadano e debbano andare a peso e partita e divisa dalli partitori, sotto la pena predetta. Di modo che la quarta parte di tutte le dette cose debba essere di quelli del Borgo di Domodossola per condurle, come è consueto sino ad ora. Salvo e riservate le dette cose contenute negli suddetti statuti.

65. - DI NON DAR BALLE A PORTATORI A SPALLA.

Item hanno ordinato che il partitore non possa, nè debba dare ad alcun portatore che vada a piedi alcuna balla o fagotto che pesi più di rubbi otto, a lib. di oncie XII.

66. - DEL PAGAMENTO DELLE SOME CHE PASSANO PER LA VALLE DI
DIVEDRO TANTO IN DENTRO CHE IN FORA.

Item hanno ordinato che qualsivoglia persona che conduca o fa condurre alcune balle di qualsivoglia sorta per la valle di Divedro tanto in dentro quanto in fora che non vadano per

volta e partita dalla sosta del detto comune, dia e paghi a detto comune lire dieci imperiali per qualsivoglia soma e qualsivoglia persona. E che chiunque conduce o faccia condurre alcuna balla o mercanzia comperata partendo dalla chiesa di San Marco in dentro, non partendo dalla sosta di detta valle di Divedro, sia obbligato e debba pagare a detto comune soldi sei imperiali per qualsivoglia soma. E questo oltre le sopra dette lire dieci imperiali. E che il pedagiario del comune sia obbligato e debba pagare e dare al cavallante che conduce essa soma o some soldi cinque imperiali per qualsivoglia soma. Salvo però che se gli uomini patrioti del Vallese e nativi solamente per parte del padre della patria del Vallese, se vorranno, possano portare coi loro cavalli le proprie some, e non di altrui, per la detta valle, pagando il detto pedaggio con il modo e forma che si contiene sopra. Salvo che anche li uomini compatrioti dell'Ossola solamente, non paghino se non per quelle some che conducono o fanno condurre per detta valle di Divedro dalle parti del Vallese verso l'Ossola e non per quelle che conducono dall'Ossola verso il Vallese.

67. - DEL PESO DELLE SOME E NUMERO DEI RUBBI.

Item hanno ordinato che le some non debbano passare ossia avanzare il peso o sia numero di rubbi diciotto per qualsivoglia soma, e se la soma sarà più di detto numero e peso di rubbi diciotto, allora paghi, oltre l'aggio, soldi otto imperiali per qualsivoglia rubbo.

68. - CHE LI CAVALLANTI NON PERDANO LA LORO VOLTA.

Item hanno ordinato che niun cavallante perda la sua volta delle some, benchè abbia balle da condurre.

69. - CHE IL PEDAGIARIO POSSA DARE IL GIURAMENTO
AL CONDUCENTE SOME.

Item hanno ordinato che il pedagiario di detta valle possa dare il giuramento a qualsivoglia che conduca some per detta valle, che non commetta inganno, nè fraude in esse some in pregiudizio di esso condutiero o di detto comune.

70. - DEL PIGLIARE LE TALPE.

Item hanno ordinato che qualsivoglia persona che avrà consegnato al camparo di detto comune una talpa o più, guadagni da detto comune lire tre imperiali per qualsivoglia talpa. E che detto caneparo sia tenuto a tagliare in altro loco una tibia per qualunque talpa. E questo si intende delle talpe pigliate sopra il territorio di detto comune.

71. - CHE COSA PAGHI IL VIANDANTE PER QUALSIVOGLIA BESTIA.

Item hanno ordinato che qualunque persona che conduca bestie nelle parti del Vallese sia obbligata e debba pagare le infrascritte quantità di denaro per le infrascritte bestie. E cioè per qualsivoglia cavallo o cavalla imperiali sei; per qualsivoglia bestia bovina, eccetto i vitelli da latte, imperiali quattro; per qualsivoglia porco, imperiali due. E che qualsivoglia persona che porti qualche mercanzia sopra le sue spalle, paghi per ogni peso di detta mercanzia imperiali tre.

72. - DI QUELLI CHE PASSANO SENZA PAGARE IL PEDAGGIO.

Item hanno ordinato che qualunque persona che non pagherà il detto pedaggio al detto comune, come di sopra è stato ordinato, ovvero in mano di chi sarà costituito a nome di detto comune, perda le mercanzie che condurrà. Delle quali robe la terza parte sia della Corte di Matarella, l'altra di detto comune e l'altra del collettore dello stesso pedaggio.

73. - DI LEGGERE GLI STATUTI AI CAVALLANTI.

Item hanno ordinato che qualsiasi partitore sia obbligato e debba, in principio del suo ufficio, fra gli otto giorni prossimi a venire, leggere o fare leggere in pubblica vicinanza alli cavallanti tutti li suddetti statuti. E questo sotto pena di soldi venti imperiali per qualsivoglia partitore.

La qual pena sia di detto comune. E questo si intende delli statuti che appartengono alla detta partita.

74. - DI NON FARE CREDENZA.

Item hanno ordinato che il partitore, nè alcuna altra persona non possa, nè debba convocare il comune, nè i cavallanti di detta valle. E quello che contrafarà dia e paghi al detto comune per pena e bando soldi dieci imperiali per qualsivoglia persona e volta.

75. - DI NON PORTAR BALLE SE NON CON LICENZA.

Item hanno ordinato che ogni vetturale della valle di Divedro o di altro loco non debba portare balla alcuna che vada per peso o partita senza licenza delli consoli e della credenza di detta valle, o di quello che sarà costituito a nome del comune. E ogni cavallante sia obbligato e debba portare quella balla o mercanzia per il pagamento ricevuto da detti consoli e credenza, ovvero da quello che sarà costituito a nome di detto comune. E questo sotto pena di dare a detto comune soldi quaranta imperiali.

76. - DELLE MISURE.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che debba vendere vino ad alcuna misura che non sia segnata con il segno del podestà della Corte di Mattarella, la quale sia uguale alla misura del Borgo di Domo. E che ogni persona sia tenuta a fare la dovuta misura e farla segnare, come sopra, una volta all'anno al termine ordinato dalla credenza di detta valle. E quello che contrafarà dia e paghi a detto comune per pena e bando soldi due per qualsivoglia persona e volta. E qualsivoglia persona degna di fede possa accusare.

77. - DEI LAVORI DI LETAME DA FARSI.

Item hanno ordinato che qualunque persona di detta valle di Divedro sia obbligata e debba andare alle letame e lavori di detto comune ed ad altre cose necessarie di detto comune ogni volta che sarà ordinato dalli consoli e credenzieri di detta valle di Divedro sotto la pena che sarà pubblicata, come sarà ordinato dai consoli e credenzieri suddetti. La qual pena sia di detto comune.

78. - DELLA TENSA DOPO LA FESTA DI S. MICHELE.

Item hanno ordinato che dalla loggia di Varzo Reys sopra Cornuto, e da Torriggia a basso sia tenso sino a mezzo il mese di ottobre. E questo sotto pena e bando di pagare a detto comune soldi cinque imperiali per qualsivoglia volta e truppe di bestie. E nella valle di Solzio possa qualsivoglia persona di detta valle pascolare con le sue bestie dal fondo di detta valle verso il Colterio in su, e di quelli del Prozo, dalla Scarpia in su, sino a San Giovanni Battista.

79. - DI NON PORTARE BALLE ALLOCATE DAL PARTITORE

Item hanno ordinato che niun cavallante possa, nè debba portare, nè condurre alcuna balla o mercanzia a lui allocata dal partitore, se non la consegnerà a detto cavallante per la sua volta. E questo sotto pena e bando di soldi sessanta imperiali, per qualsivoglia di loro e volta. Della quale pena la terza parte sarà della Corte di Matterella, l'altra di detto comune, e l'altra dell'accusatore. E qualunque degno di fede possa accusare. E oltre la detta pena perda la volta di quell'anno, la quale pena sia delli altri cavallanti.

80. - DI NON AVERE SE NON UNA BALLA PER QUALSIVOGLIA VOLTA.

Item hanno ordinato che ogni cavallante che abbia la ruota o volta in detta valle di Divedro non possa, nè debba avere, per qualsivoglia ruota delle balle se non una balla sola.

81. - DELLE PIANTE DA PIANTARSI SOPRA IL TERRITORIO DEL COMUNE.

Item hanno ordinato che ogni capo di casa sia obbligato e debba ogni anno piantare sopra il territorio del comune una pianta di castagne e li frutti di detta pianta siano di quello che avrà